



 **CARIFE**
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara

Banca Farnese S.p.A.

Procedura per operazioni con
Parti Correlate e Soggetti
Connessi

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 1 dicembre 2010 previo
parere favorevole del Comitato Parti Correlate espresso in data 30 novembre 2010

Indice

1	Premessa	3
2	Fonti normative	4
3	Ambito di Applicazione	5
4	Definizioni	6
5	Il Processo di Gestione dell'Operatività con Parti Correlate e Soggetti Connessi	10
6	Perimetro Parti Correlate e Soggetti Connessi	12
7	Le Operazioni Rilevanti	14
7.1	Individuazione Operazioni di Maggiore Rilevanza	14
7.2	Individuazione Operazioni di Minore Rilevanza	15
7.3	Calcolo Indici di Rilevanza	15
8	Casi di esclusione	16
9	Operazioni rientranti nelle Delibere Quadro	18
10	Comitato Parti Correlate	19
10.1	Composizione	19
10.2	Partecipazione al processo istruttorio e deliberativo	19
10.3	Approvazione e verifica dell'idoneità della Procedura	19
11	Procedure di Delibera	21
11.1	Istruttoria delle operazioni rilevanti	21
11.2	Delibera operazioni di Maggiore Rilevanza	22
11.3	Delibera operazioni di Minore Rilevanza	23
11.4	Operazioni con Parti Correlate anche esponenti aziendali ex art. 136 del TUB	23
11.5	Operazioni di competenza Assembleare	24
11.6	Operazioni effettuate dalle Società Controllate	24
11.7	Operazioni escluse	25
12	Informazioni agli organi Interni	26
13	Informazioni al Pubblico e alla Consob	27
13.1	Operazioni di Maggiore Rilevanza	27

13.2	Operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate per il tramite delle Controllate	27
13.3	Operazioni Ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard	28
13.4	Operazioni di Minore Rilevanza	28
13.5	Obblighi di informativa Periodica al Pubblico	28
	Allegati	30

1 Premessa

La disciplina delle operazioni con Parti Correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca (ad esempio, i *manager* della società, i soci di controllo) possa influire sull'oggettività e sull'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per gli azionisti e i depositanti.

Il Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara (in seguito il "Gruppo") e la Banca, alla luce della nuova disciplina, garantiscono l'imparzialità e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi e assicurano la trasparenza delle stesse, tramite l'adozione della presente Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi.

I principi di seguito riportati sono volti a garantire un'effettiva trasparenza nel compimento di tali operazioni ed il rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale nell'esame e nell'approvazione delle medesime operazioni, anche qualora queste siano effettuate per il tramite di Società Controllate (bancarie o meno).

La presente Procedura è stata approvata in data 01/12/2010 dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole rilasciato preventivamente dal Comitato (Cfr. paragrafo 10.3), in virtù di apposito mandato a quest'ultimo conferito dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Nell'ipotesi in cui la controllata che deve realizzare un'Operazione con una Parte Correlata o Soggetti Connessi, è emittente titoli diffusi, sia la Controllata che la Controllante applicano le proprie procedure secondo i rispettivi ruoli.

La Procedura è disponibile sul sito internet della Banca, all'indirizzo: www.bancafarnese.it.

La Procedura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011, fermo quanto previsto nel paragrafo 13 relativamente agli obblighi di informativa al pubblico per le operazioni che singolarmente superino le soglie di Maggiore Rilevanza, la cui applicazione decorre dal 1° dicembre 2010.

La Banca valuta almeno, ogni tre anni, se procedere ad una revisione della Procedura tenendo conto delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura stessa nella prassi applicativa.

2 Fonti normative

La materia oggetto del presente regolamento è regolata, oltre che dalla presente disciplina, da:

- Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni (TUF);
- l'art. 2391 bis del Codice Civile in materia di regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate;
- Principio contabile internazionale IAS 24 – *informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*;
- Regolamento Consob “Recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate” n.17221 del 12 Marzo 2010 aggiornato dalla delibera n.17389 del 23 giugno 2010 (nel seguito il “Regolamento CONSOB”)¹.

Per tutto quanto non espressamente definito nella presente procedura si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

¹ Documenti di consultazione e comunicazioni presentati dalla Consob:

- Bozza di comunicazione del 23 giugno 2010 avente ad oggetto: Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010”.
- Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto: Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato.

3 Ambito di Applicazione

La normativa Consob si applica alle società quotate o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, pertanto alla Capogruppo e alle Banche del Gruppo Emittenti titoli diffusi, e detta i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

I Consigli di Amministrazione delle banche emittenti titoli diffusi, facenti parte del Gruppo Carife, approvano la propria procedura per le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi, previo parere favorevole dei Comitati Parti Correlate da esse nominati.

Le società e le banche non emittenti titoli diffusi, controllate direttamente o indirettamente da Carife, recepiscono la presente Procedura attraverso apposita delibera di ricezione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione, e in occasione dell'instaurarsi di un rapporto con Parti Correlate o Soggetti Connessi, di cui al paragrafo 6, o della predisposizione delle proposte di delibera aventi ad oggetto operazioni con tali soggetti, dovranno tener conto dello specifico iter deliberativo così come specificato nel paragrafo 11.6.

Alle banche e agli Intermediari Vigilati del gruppo si applicano inoltre gli obblighi di identificazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi, per la completa definizione del perimetro a livello di Gruppo così come definito al paragrafo 6.

4 Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura e ove non diversamente specificato nel testo, si intende per:

Banca: Banca Farnese S.p.A.

Capogruppo o Cassa: la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. (o Carife in seguito)

Gruppo: la Cassa e l'insieme delle società (bancarie o meno) da essa controllate

Amministratore Indipendente: l'amministratore che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 14 dello Statuto vigente.

Amministratore Indipendente Non Correlato: l'Amministratore Indipendente che non è controparte di una determinata operazione e Parte Correlata di quest'ultima.

Comitato: Comitato Parti Correlate, di cui al paragrafo 10.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllo Diretto: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Indiretto (art 2359 c.c. 2° comma): il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività, tramite una società controllata.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (es. in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari);
- gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Delibera Quadro: Delibera relativa ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate o Soggetti Connessi (Cfr. Paragrafo 9).

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività della Società, ossia gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci effettivi, il Direttore Generale e i Vice Direttori Generali con funzione Vicaria.

Documento Informativo: documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza nonché ad operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che superino le soglie di rilevanza (cfr. art. 5 Regolamento Consob), redatto nei casi indicati dal Regolamento Consob ed in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato 4 del regolamento medesimo. Questo documento si distingue da quello predisposto nel caso di operazioni ordinarie concluse a valori di mercato o standard che superano le soglie di Maggiore Rilevanza.

Influenza notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole.

L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole indiretta: quando si esercita influenza notevole per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

L'influenza notevole congiunta: quando si esercita influenza notevole congiuntamente con altri soggetti. In tal caso si considerano i soggetti in grado di esercitare un'influenza notevole in base a diritti, facoltà e poteri derivanti dalle partecipazioni detenute, da patti in qualsiasi forma stipulati, da clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare tale influenza.

Interesse Significativo: Si considerano Interessi Significativi gli interessi di un soggetto che controlli o eserciti un'influenza dominante sulla Banca e che detenga nella Società Controllata o Collegata, controparte dell'operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Banca, renda conveniente il trasferimento di risorse. Non costituisce interesse significativo la mera condivisione tra la Banca e le controllate di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Di contro costituisce Interesse Significativo la condivisione tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata con cui l'operazione è svolta di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

Intermediari Finanziari: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.

Operazioni con Parti Correlate: le operazioni di cui al paragrafo 7.

Operazioni Ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

Operazioni di Maggiore Rilevanza : le Operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 7.1.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 7.2.

Operazioni Rilevanti: l'insieme delle Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni con Parti Correlate individuate come tali ai sensi del paragrafo 8.

Parti Correlate: i soggetti di cui al paragrafo 6.

Patrimonio di vigilanza: l'aggregato definito dal Titolo V, Capitolo 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti).

Regolamenti Emittenti: Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Stretti Familiari: coloro che possano influenzare o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi includono il coniuge non legalmente separato o il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto correlato, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società Controllata: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società Collegata: un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Soggetti Connessi: i soggetti di cui al paragrafo 6.

Socio non Correlato: il socio al quale spetta il diritto di voto in assemblea, che non sia controparte di una determinata operazione, né Parte Correlata né Soggetto Connesso.


TUB: Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5 Il Processo di Gestione dell'Operatività con Parti Correlate e Soggetti Connessi

Il processo di gestione dell'Operatività con Parti Correlate e Soggetti Connessi nel Gruppo Carife prevede uno specifico iter procedurale (istruttorio, deliberativo e di monitoraggio), volto a garantire l'imparzialità e la correttezza, sostanziale e procedurale.

Le attività del processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate e Soggetti Connessi sono di seguito richiamate:

1. individuazione del Perimetro inerente le Parti Correlate e i Soggetti Connessi sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa (attività non ricorrente);
2. verifica della presenza della controparte nel perimetro preindividuato inerente le Parti Correlate e i Soggetti Connessi;
3. rilevazione delle operazioni come rilevante o rientrante nei casi di esclusione;
4. verifica del superamento dei limiti quantitativi previsti ai fini dell'individuazione di operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza;
5. istruttoria e trattative con eventuale coinvolgimento del Comitato;
6. acquisizione del parere obbligatorio, consultivo, non vincolante del Comitato;
7. acquisizione, ove necessario, del parere consultivo non vincolante del Collegio Sindacale (e/o ricorso a esperti indipendenti);
8. acquisizione dell'approvazione della Capogruppo;
9. trasmissione della pratica all'organo deliberante sulla base della tipologia di operazione e/o controparte;
10. adempimento degli eventuali obblighi informativi connessi e rendicontazione agli organi societari (fase eventuale).



6 Perimetro Parti Correlate e Soggetti Connessi

Il perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi è unico a livello di Gruppo ed include le Parti Correlate della Banca, della Capogruppo, delle altre Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo e i relativi Soggetti Connessi.

La Capogruppo Carife, ha individuato per il Gruppo come **Parti Correlate** le seguenti categorie di soggetti:

A. esponenti aziendali ai sensi dell'art. 26 del TUB e relative disposizioni di attuazione:

- Amministratori (esecutivi o meno);
- Sindaci effettivi;
- Direttore Generale;
- Vice Direttore con funzione Vicaria;

sono ricompresi anche tutti i dirigenti con responsabilità strategiche della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, in quanto controllante della Cassa.

B. titolari di partecipazioni la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art 19 del TUB o di altra autorità estera, in tal senso è parte correlata chi detiene una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto², nonché chi comunque detenga il controllo, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole. In base alla definizione di controllo, rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti³;

C. i soggetti che, anche sulla base di accordi o di clausole statutarie, sono in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o di supervisione;

D. le società e gli enti (anche senza personalità giuridica) sui quali la Cassa o altra società del gruppo esercita un'influenza notevole, anche se esercitata congiuntamente con un altro soggetto;

E. joint venture in cui la società è una partecipante;

² Per le modalità di calcolo delle quote di capitale e dei diritti di voto cfr. l'articolo 3 della Deliberazione del CICR 19 luglio 2005, n 1057.

³ in tal caso si considerano partecipanti sia il soggetto posto al vertice della catena di controllo sia quello che detiene direttamente la partecipazione; non sono partecipanti le società fiduciarie che detengono partecipazioni per conto di terzi.

F. fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.⁴

Per **Soggetti Connessi** si intendono:

- G. le società e gli enti controllati da una Parte Correlata;
- H. i soggetti che controllano una parte correlata di cui alla lettera B e C e i soggetti sottoposti a comune controllo con la medesima parte correlata;
- I. i parenti entro il secondo grado, il coniuge o il convivente more-uxorio e i figli di una Parte Correlata e le società controllate⁵ da questi;
- J. un'entità nella quale uno dei soggetti di cui al punto A o un suo stretto familiare (inteso come coniuge, convivente more uxorio, figli e figli del convivente more uxorio) esercita l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto (non rileva se esercitata congiuntamente con un altro soggetto).
- K. le entità collegate del soggetto controllante (sia esso persona fisica o entità giuridica);
- L. le società controllate anche congiuntamente da un socio persona fisica, con i requisiti di cui al punto B;
- M. le società gestite in qualità di dirigente con responsabilità strategiche dal socio persona fisica, che detiene una partecipazione di controllo⁶, o da un suo stretto familiare;
- N. le società in joint venture con una società del Gruppo.

Al fine del corretto e completo censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti ad esse Connessi, la Segreteria della Banca, si coordina con la Segreteria Generale della Capogruppo ai sensi delle procedure dettate da quest'ultima.

⁴ La Consob nella Comunicazione del 24 settembre 2010 precisa che il richiamo ai fondi pensione contenuto nella definizione di parte correlata di cui all' Allegato n. 1 fa riferimento non già a tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficino tutti o alcuni dei dipendenti bensì ai soli fondi pensionistici istituiti o promossi dalle società nonché ai fondi sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un'influenza.

⁵ Il Controllo rileva se esercitato direttamente o indirettamente o congiuntamente.

⁶ Il controllo rileva anche se esercitato congiuntamente con un altro soggetto.

7 Le Operazioni Rilevanti

La Banca definisce come Operazione con Parti Correlate e Soggetti Connessi qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate o Soggetti Connesse;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi rientranti nell'ambito delle Operazioni rilevanti si distinguono in Operazioni di Maggiore Rilevanza e Operazioni di Minore Rilevanza.

7.1 Individuazione Operazioni di Maggiore Rilevanza

La Banca identifica come operazione di maggiore rilevanza un'operazione in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo dell'attivo della Banca tratto dall'ultimo stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Sono altresì da considerare Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata, o con Soggetti ad essa Connessi, le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate precedentemente.

7.2 Individuazione Operazioni di Minore Rilevanza

Si considerano operazioni di Minore Rilevanza, le operazioni concluse con Parti Correlate e Soggetti Connessi diverse dalle operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle operazioni rientranti nei casi di esclusione specifici di cui al successivo paragrafo 8.

7.3 Calcolo Indici di Rilevanza

La Direzione Risk Management della Capogruppo è responsabile del corretto aggiornamento dei dati riguardanti il patrimonio di vigilanza e delle attività e delle passività in base ai dati dell'ultimo bilancio.

8 Casi di esclusione

La Banca, ha individuato, ai sensi del Regolamento Consob, i seguenti casi di esclusione ai quali non si applicano le disposizioni procedurali di cui al paragrafo 11:

- le deliberazioni assembleari di cui all'art 2389 c.c., comma 1, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389 c.c., terzo comma;
- le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, (per tali tipologie di operazioni va comunque effettuata l'informativa di cui al paragrafo 13).
- le deliberazioni, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che :
 - la società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato;
 - sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- operazioni di importo esiguo:
 - la concessione e il rinnovo di finanziamenti per importi fino a 100.000 Euro;
 - la concessione e il rinnovo di linee di credito a breve fino a 100.000 Euro;
 - operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale per importi fino a 100.000 Euro, o rientranti in contratti pluriennali in esecuzione;
- operazioni ordinarie se concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, tali operazioni devono quindi soddisfare entrambe le seguenti caratteristiche:
 - rientrino nell'"ordinario esercizio" dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Nella valutazione dell'"ordinario esercizio", si potranno prendere in considerazione i seguenti elementi:
 - o l'oggetto dell'operazione;
 - o la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Banca;

- o la dimensione dell'operazione;
 - o i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
 - o la natura della controparte;
 - o il momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione.
- che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro. Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva se realizzata nel rispetto delle procedure aziendali specifiche e adeguatamente documentata.

Per tali tipologie di operazioni non si applicano gli obblighi di informativa al pubblico di cui al paragrafo 13, ma in tal caso la Banca provvede a:

- comunicare alla Consob, nel caso in cui l'operazione superi le soglie di Maggiore Rilevanza (come stabilite al precedente paragrafo 7.1), entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, le informazioni riguardanti la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione;
 - indicare nella relazione sulla gestione le informazioni relative la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio, avvalendosi di questa tipologia di esclusione.
- le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate (ai sensi dell'art 14 del regolamento Consob, tali operazioni sono escluse anche dagli obblighi di informativa, di cui al paragrafo 13).

L'esclusione di cui al precedente è subordinata al fatto che nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'operazione non siano presenti interessi di altre Parti Correlate o Soggetti Connessi del Gruppo tali da rendere conveniente, per queste ultime, un trasferimento di risorse da una società all'altra (Interessi Significativi).

La delibera relativa all'Operazione infragruppo dovrà rappresentare l'assenza di "interessi significativi" con riferimento alla specifica Operazione.

9 Operazioni rientranti nelle Delibere Quadro

Per la Banca le operazioni riconducibili alle Delibere Quadro sono identificate come le seguenti fattispecie:

- operazioni rientranti nell'ambito di convenzioni con altre aziende⁷ già in essere al momento dell'approvazione delle presenti procedure;
- operazioni rientranti nell'ambito di convenzioni con altre aziende deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione del presente regolamento nella cui delibera di approvazione sia esplicitamente richiamato il beneficio economico complessivo per la Banca;
- operazioni rientranti in contratti di fornitura di beni e/o la prestazione di servizi con modalità di tariffazione prefissate (ad esempio, servizi informatici).
- operazioni relative a contratti in essere negoziati a tariffazione a consumo e/o a servizio con fornitori abituali;
- operazioni rientranti nell'ambito di convenzioni con segmenti specifici di clientela (es. dipendenti di un Ente o di una determinata azienda);
- operazioni derivanti da implementazioni di "campagne prodotto".

Per le delibere quadro, valgono le seguenti condizioni:

- queste non devono avere efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, si seguano regole conformi alle procedure di delibera per le operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza, di cui al paragrafo 11 (le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non sono invece sottoposte a tale iter procedurale);
- che in occasione dell'approvazione di una delibera-quadro la Banca pubblica un documento informativo, di cui al paragrafo 13, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza, di cui al paragrafo 7.1. (in tal caso le singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2 del regolamento Consob).

La Banca effettua, tramite le proprie strutture, con periodicità trimestrale un monitoraggio sulle operazioni oggetto delle specifiche Delibere Quadro, per l'informativa al Consiglio di Amministrazione.

⁷ es. Consorzi o Cooperative di Garanzia, Società di leasing, società di credito al consumo e di factoring, altri intermediari finanziari, ed eventuali società ulteriori specificamente individuate come appartenenti a tale gruppo di operazioni in sede di delibera della convenzione)

10 Comitato Parti Correlate

10.1 Composizione

Il Comitato Parti Correlate (di seguito anche “Comitato” o “CPC”) è composto da 3 (tre) Amministratori Indipendenti, qualora presenti nel Consiglio di Amministrazione in carica, o da 2 (due) Amministratori Indipendenti e da 1 (uno) Amministratore non Esecutivo e non correlato.

Qualora uno o più componenti di tale Comitato, siano controparti dell’operazione rilevante oggetto di valutazione (cioè Amministratori Correlati) o la controparte sia una Soggetto a loro Connesso, l’Amministratore Correlato si asterrà dal partecipare alla formulazione del parere.

Nel caso da ultimo indicato, o per indisponibilità o assenza giustificata, il parere potrà essere rilasciato dai componenti del Comitato presenti e comunque almeno da un Amministratore Indipendente.

Nell’eventualità che non sia presente nessun Amministratore Indipendente componente del Comitato, il parere sarà rilasciato dal Collegio Sindacale⁸ ovvero dall’esperto indipendente eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 Partecipazione al processo istruttorio e deliberativo

Nelle procedure dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Parti Correlate o Soggetti Connessi, che non rientrano nei casi di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, la Banca affida un ruolo rilevante al Comitato, il quale:

- può partecipare all’istruttoria e alla fase di trattative di operazioni con Parti Correlate o Soggetti Connessi (ricevendo flussi informativi, chiarimenti, ecc....);
- deve rilasciare un parere preventivo e motivato sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nelle modalità di cui al paragrafo 11 (tale parere non è vincolante, l’organo deliberante può infatti deliberare l’operazione anche in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dagli amministratori indipendenti, in tal caso però la delibera deve fornire analiticamente le ragioni per cui essa viene comunque assunta);
- può avvalersi a spese della Banca, di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

10.3 Approvazione e verifica dell’idoneità della Procedura

Le disposizioni della presente Procedura e le eventuali modifiche alla stessa, vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato

⁸ a condizione che i componenti dello stesso, ove abbiano un interesse nell’operazione, per conto proprio o di terzi, ne diano notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini l’origine e la portata.

(precedentemente definito) e qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti

Questi dovranno rilasciare un analitico e motivato parere sull' idoneità delle procedure atte a garantire il rispetto della normativa, tale parere è vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione sull'adozione della normativa interna e l'attuazione della Procedura.

11 Procedure di Delibera

11.1 Istruttoria delle operazioni rilevanti

La Banca, nell'ambito dell'espletamento della funzione istruttoria dopo aver individuato che la controparte rientra fra i soggetti identificati nel perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi, verifica se l'operazione ricade in uno dei casi di esclusione di cui al paragrafo 8.

Qualora l'operazione non sia qualificabile come esclusa, la funzione istruttoria verifica il superamento dei limiti quantitativi di cui al paragrafo 7.1⁹, per determinare lo specifico iter deliberativo.

L'istruttoria delle operazioni con Parti Correlate, deve essere tale da soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina in questione in particolare, devono essere dettagliatamente esaminate:

- la natura della correlazione con la controparte;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le caratteristiche, le modalità e termini dell'Operazione;
- le condizioni economiche approvate, nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro.

In ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della società.

- i rischi per la Banca.

La documentazione istruttoria, corredata dei pareri eventualmente previsti, viene trasmessa al Comitato con congruo anticipo, rispetto alla data in cui esso è chiamato ad esprimersi e comunque in tempo utile per l'assunzione della deliberazione sull'operazione da parte dell'Organo competente.

La funzione istruttoria è inoltre responsabile di fornire al Comitato ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dello stesso.

⁹ I limiti quantitativi vengono aggiornati dalla Direzione Risk Management, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato pubblicato (cfr. paragrafo 7.3).

Il Comitato esprime, sia per le operazioni di Maggiore che di Minore Rilevanza, un parere motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere è considerato favorevole, quando manifesta l'integrale condivisione dell'operazione. Un parere positivo rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni è ritenuto favorevole, quando le condizioni poste sono effettivamente rispettate.

Il controllo del rispetto delle condizioni è fornito nell'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

11.2 Delibera operazioni di Maggiore Rilevanza

La Banca¹⁰, prevede che la delibera delle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione¹¹.

Con riferimento alle operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato, o uno o più componenti dallo stesso delegati:

- è coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo;
- ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Qualora il parere del Comitato sia negativo o condizionato a rilievi, viene richiesto un parere, non vincolante, preventivo anche al Collegio Sindacale.

La funzione istruttoria provvede quindi ad inviare al Collegio Sindacale un'informativa completa e adeguata in merito all'operazione con congruo anticipo rispetto alla delibera. I pareri vengono successivamente trasmessi al Consiglio di Amministrazione, che li deve allegare alla delibera.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

¹⁰ pur avvalendosi, della facoltà di deroga all'art 8, prevista dall'art 10 comma 1 del regolamento Consob per la operazioni di Maggiore Rilevanza.

¹¹ a meno che non sia espressamente prevista per legge o dallo statuto l'esclusiva competenza assembleare

In caso di operazioni di maggiore rilevanza si applicano gli obblighi di informativa di cui al paragrafo 13.1.

11.3 Delibera operazioni di Minore Rilevanza

La Banca delibera le operazioni di Minore Rilevanza, in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante del Comitato.

Il parere viene poi trasmesso all'Organo deliberante, il quale dovrà riportare nella delibera adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli amministratori indipendenti.

Qualora il parere del Comitato sia negativo o condizionato a rilievi, viene richiesto un parere, non vincolante, preventivo anche al Collegio Sindacale.

Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Banca provvede a pubblicare presso la sede sociale, le informazioni di cui al paragrafo 13.4.

11.4 Operazioni con Parti Correlate anche esponenti aziendali ex art. 136 del TUB

Per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi assoggettate anche alla disciplina prevista in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali di cui all'articolo 136 del TUB, la pratica segue lo specifico processo attualmente in essere presso la Banca, inoltre si applicano le sole previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere (c), (e) ed (f) del Regolamento Consob, sia per le operazioni di Maggiore¹² che di Minore rilevanza.

Il Comitato riceve, quindi, una tempestiva e completa informativa, ma non ha l'obbligo di presentare un parere, la delibera del Consiglio di Amministrazione, così come previsto per le Operazioni rilevanti, riporta un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora inoltre l'operazione superi i limiti per l'identificazione delle operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato, o un suo delegato, può partecipare alla fase di trattative e di istruttoria, e va presentata il Documento Informativo, di cui al paragrafo 13.1.

¹² Andando ai sensi dell'art. 10 del regolamento Consob in deroga all'art 8, anche per le Operazioni di Maggiore .

Le operazioni Rilevanti effettuate verso esponenti aziendali ex art 136 del TUB, sono oggetto dell'informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

11.5 Operazioni di competenza Assembleare

Anche in merito a quelle operazioni rilevanti di competenza dell'assemblea o da questa autorizzate, la fase di istruttoria e la fase di approvazione segue le disposizioni procedurali previste rispettivamente al paragrafo 11.1 e 11.2¹³ per le operazioni di Maggiore Rilevanza e al paragrafo 11.1 e 11.3 per le operazioni di Minore Rilevanza.

Alle operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, si applicano gli obblighi di informativa al pubblico di cui al paragrafo 13.

Qualora sia stato espresso un parere contrario dal Comitato sul compimento dell'operazione, troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze, relativamente ai "soci non correlati votanti" indicate nell'articolo 11, comma 3¹⁴, del Regolamento Consob (c.d. whitewash), volte ad impedire il compimento dell'operazione.

Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione intercorrenti con la controparte dell'operazione.

11.6 Operazioni effettuate dalle Società Controllate

Le operazioni verso Parti Correlate o Soggetti Connessi compiute dalle Società Controllate, direttamente o indirettamente, possono presentare rischi analoghi a quelli propri delle operazioni concluse direttamente dalla Capogruppo.

Per tale motivo, le operazioni compiute dalle società controllate sono sempre incluse, al ricorrere delle circostanze previste (in particolare: dimensione individuale o cumulata), tra quelle oggetto degli obblighi informativi¹⁵, di cui al paragrafo 13.2.

Per assicurare la correttezza sostanziale e procedurale anche per quelle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi che le Società e le Banche Controllate intendono effettuare, la Capogruppo approva l'operazione, pertanto le Società e le Banche controllate, si attivano ai fini dell'acquisizione dell'approvazione, da parte della Capogruppo, delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

¹³ Nel caso in cui il parere del Comitato sull'operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea sia contrario, non è necessario acquisire anche il parere del Collegio Sindacale.

¹⁴ Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, impediscono il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

¹⁵ stabiliti dall'articolo 5 del Regolamento Consob ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico.

La Banca deve quindi acquisire l'approvazione della Capogruppo, per le operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Connessi che intende porre in essere, attraverso le modalità specificatamente definite dalla Capogruppo stessa.

11.7 Operazioni escluse

Le operazioni rientranti nei casi di esclusione non subiscono modifiche rispetto all'iter procedurale standard di erogazione del credito attualmente in vigore.

12 Informazioni agli organi Interni

Per quanto riguarda l'informativa interna agli organi societari, vengono predisposte:

- una completa informativa almeno trimestrale, da parte dell'organo deliberante, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulle operazioni concluse¹⁶ e sulle loro principali caratteristiche.
- una comunicazione, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni compiute sulle quali il Comitato o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'assemblea dei soci;
- una tempestiva informativa al Direttore Generale in merito all'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, di cui al paragrafo 7.1, per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata, o con Soggetti ad essa Connessi;
- un'informativa trimestrale, al Consiglio di Amministrazione, in merito all'attuazione delle Delibere Quadro.

La Banca predispone tale rendicontazione a cura della Direzione Risk Management della Capogruppo.

¹⁶ Nell'informativa trimestrale vanno inserite anche le operazioni verso Parti Correlate e Soggetti Connessi, ai quali si applicano anche le disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali di cui all'articolo 136 del TUB

13 Informazioni al Pubblico e alla Consob

La Banca assolve i propri obblighi informativi ai sensi della propria Procedura, informando comunque anche la Capogruppo.

13.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza

La Banca, a cura della Segreteria, predispone coordinandosi con la Capogruppo il Documento Informativo:

- in occasione di un'operazione¹⁷ di Maggiore Rilevanza. Il Documento viene messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile¹⁸, presso la sede della Banca o sul sito internet, insieme al parere del Comitato e ove presente del Collegio Sindacale e degli eventuali esperti indipendenti e nei medesimi termini viene trasmesso alla Consob con le modalità coerenti con le disposizioni normative.
- qualora nel corso dell'esercizio la Banca, concluda con una Parte Correlata, o con Soggetti ad essa Connessi, operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un progetto unitario¹⁹, che cumulativamente superino le soglie di rilevanza. Il Documento è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che ne determina il superamento della soglia di rilevanza, presso la sede della Banca o sul sito internet, insieme ai pareri del Comitato e ove presente del Collegio Sindacale e degli eventuali esperti indipendenti. Contestualmente alla diffusione al pubblico vengono trasmessi tali documenti anche alla Consob, con modalità coerenti con le disposizioni normative.
- in occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza, di cui al paragrafo 7.1.

13.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza realizzate per il tramite delle Controllate

La Banca predispone, il Documento Informativo, anche qualora le Operazioni di Maggiore Rilevanza siano realizzate per il tramite di società Controllate, o nel caso in

¹⁷ Qualora l'Operazione sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento in natura o un'acquisizione o cessione significativa (articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti), la Banca predispone un unico documento informativo, contenente sia le informazioni richieste dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti sia dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob (entro il termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili).

¹⁸ Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

¹⁹ Nel verificare il superamento del limite quantitativo, non si considerano le operazioni escluse di cui al paragrafo 7.

cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni realizzate anche dalle Controllate, così come segnalato dalla Direzione Risk Management della Capogruppo.

Le Società controllate hanno quindi l'obbligo di inviare tempestivamente, una completa informativa relativamente a tutte le operazioni rilevanti approvate e ai contratti conclusi con Parti Correlate e Soggetti Connessi.

La Banca redige e trasmette il Documento Informativo coordinandosi con la Cassa per il corretto adempimento degli obblighi informativi al pubblico e alla Consob.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, e trasmesso alla Consob, entro sette giorni, nel caso di operazione di Maggiore Rilevanza, o entro quindici giorni, nel caso del superamento della soglia a livello cumulativo, dal momento in cui la Capogruppo ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

13.3 Operazioni Ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard

Per le operazioni ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la Banca presenta un'informativa alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3 (entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione), in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, tali informazioni devono essere indicate anche nella relazione sulla gestione.

13.4 Operazioni di Minore Rilevanza

Per quanto riguarda invece le operazioni di minore rilevanza, va presentato, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale (con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato (il parere del Comitato deve essere allegato al documento o pubblicato sul sito internet).

13.5 Obblighi di informativa Periodica al Pubblico

La Direzione Risk Management della Capogruppo, trasmette al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari la documentazione relativa alle operazioni con Parti Correlate per adempiere a:

- l'informativa richiesta in nota integrativa dai principi contabili internazionali (IAS 24);

- l'informativa nella relazione sulla gestione, in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo delle operazioni ordinarie di Maggiore Rilevanza, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Allegati

- Questionario rilevazione Parti Correlate ed Soggetti ad esse Connessi
- Modulo di comunicazione modifiche sui Soggetti Connessi